

**Avv. Maria Palazzolo**

P.zza Trento 2 – 95128 Catania – Tel. Fax 0958811561

Email certificata: mariapalazzolo@pec.ordineavvocaticatania.it

Email: avvmaripalazzolo@gmail.com

**Tribunale di Enna**

**In funzione di Giudice Unico del Lavoro**

*RICORSO EX ART.414 C.P.C.*

Per la Sig.<sup>ra</sup> **Iacona Rosetta**, nata il 20.10.1971 a Enna (EN) e residente in Agira, via Siceri 11, c.f. CNIRTT71R60C342I, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Palazzolo (C.f. PLZMRA77S43G371U), la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec: [mariapalazzolo@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:mariapalazzolo@pec.ordineavvocaticatania.it), o al seguente tel./fax. 0952191507, ed elettivamente domiciliata in Catania, in Piazza Trento 2, giusta procura in calce presente atto

Ricorrente

Contro il MI- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore (C.f. 80185250588) rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta, Via Libertà 174

Resistente

***Oggetto: Mobilità docenti 2023/2024 – riconoscimento precedenza ai sensi dell'art.13 del CCNI 2022 e dell'art.33, comma 6, L.104/92.***

**FATTO**

1. L'odierna ricorrente, già precaria storica della scuola, in data 25.11.2015 veniva immessa in ruolo quale docente di Scuola Primaria, posto comune, con nomina a tempo indeterminato, decorrenza giuridica dal 01.09.2015, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (All.1).

2. Successivamente, secondo quanto previsto all'art.1, comma 108, della L.107/2015, la docente Iacona partecipava alla fase C delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, senza ottenere il chiesto trasferimento. Anche per gli anni successivi la docente



non otteneva il trasferimento negli Ambiti Territoriali richiesti, per cui la stessa rimaneva titolare presso l'Ambito territoriale della Regione Toscana, scuola FIEE875018-CAPOLUOGO DANTE ALIGHIERI.

3. Per l'anno scolastico 2023/2024 la sig.ra Iacona presentava regolarmente nuova domanda on-line di trasferimento, indicando come prima preferenza il Comune di Agira (EN) e come ulteriori preferenze altri comuni o scuole della provincia di Enna e in ultimo il comune di Catania (All.2). Alla suddetta domanda, l'odierna ricorrente allegava le attestazioni relative ai titoli posseduti e alle esigenze familiari, nonché la CTU e il relativo Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di Enna in data 15.12.2022, **con cui le veniva riconosciuta una invalidità civile pari al 77% nonché il riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 articolo 3, comma 3, rivedibile a novembre 2023** (All.3), al fine di ottenere la spettante precedenza nel trasferimento.

All'esito della procedura on-line alla sig.ra Iacona veniva riconosciuto un punteggio di 85 a cui bisogna aggiungere punti 6 per il ricongiungimento familiare e punti 3 per figli minori, per un punteggio complessivo di punti 94, ma senza riconoscimento della precedenza prevista dall'art.33, comma 6, della Legge 104/92, come si evince dalla lettera di notifica trasferimento (All.4), per cui non otteneva alcun movimento (All.5).

4. L'odierna ricorrente, inoltre, presentava domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2023/2024 (All.6) allegando la medesima documentazione attestante la disabilità grave ex art.3, comma 3, della L.104/1992, ma anche in questa fase non le veniva riconosciuta alcuna precedenza (come si evince dalla lettera di notifica assegnazione provvisoria - All.7), per cui la stessa, con pec del 8.8.2023, proponeva reclamo (All.8).

L'ufficio preposto accoglieva il suddetto reclamo rettificando la posizione della docente Iacona che, pertanto, per l'anno scolastico 2023/2024, otteneva assegnazione provvisoria presso l'I.C. Fermi- Leopardi di Centuripe (All.9).



\*\*\*\*

L'esito della mobilità a.s. 2023/2024, che qui si impugna e contesta, è errato ed illegittimo per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

***Illegittimità esito mobilità 2023-2024 per violazione dell'art.13 del CCNI 2022 e dell'art.33, comma 6, L.104/92.***

L'art. 13 del CCNI 2022, richiamato dalla O.M. 36 del 2023 che disciplina le operazioni di mobilità per l'anno 2023/2024, prevede una graduazione di precedenza nelle operazioni di mobilità del personale docente ed in particolare:

***“ART. 13 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO***

### ***1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE.***

*Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica*

#### ***I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE***

*Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni: 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).*



*II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'*

***III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE***

*Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi (I fase: Trasferimenti all'interno del comune; II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia; III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale), viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni: 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune; 3) **personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del decreto legislativo n. 297/94.** Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno*



*e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicinioro ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinioro che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.” [omissis].*

L’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 2023, nel disciplinare le modalità di presentazione della domanda di mobilità, con specifico riferimento alla documentazione attestante la precedenza richiesta, **all’articolo 4 punti 5 lettera e) prevede che per le persone disabili maggiorenni di cui all’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità.**

L’O.M. 36 del 2023, inoltre, precisa che *“Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, gli invalidi civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).”.*

La disciplina relativa alle precedenze soprarichiamata, pertanto, stabilisce inequivocabilmente che ai soggetti affetti da disabilità grave ex art. 3, comma 3, della L.104/92, come nel caso della ricorrente, spetta il diritto di precedenza in tutte le fasi della mobilità (provinciale, interprovinciale e passaggio di ruolo), per cui è evidente che l’amministrazione resistente ha errato a non riconoscere alla docente Iacona detta precedenza, considerato altresì che la disabilità da cui la stessa è affetta veniva accertata in seguito a ricorso per ATP ove il CTU nominato dal Tribunale di Enna riconosceva **una**



**invalidità civile pari al 77% nonché i benefici di cui alla Legge 104/92 articolo 3, comma 3 (cfr. All.3).**

Si evidenzia, quindi, che la detta relazione di CTU, allegata alla domanda on-line di mobilità, oltre a precisare il grado di invalidità civile riconosciuto, specificava puntualmente il riconoscimento dei benefici di cui all'art.3, comma 3, L.104/92, così come richiesto dall'art.4 dell'O.M. 36 del 2023.

Ed ancora, l'illegittimità del mancato riconoscimento, nella fase di mobilità, della precedenza prevista dall'art.13 del CCNI 2022 risulta ancor più evidente considerato che nella successiva fase di assegnazione provvisoria, a seguito di reclamo proposto sul punto dall'odierna ricorrente, detta precedenza veniva correttamente riconosciuta (cfr. All.9).

L'odierna ricorrente, invero, poteva essere posposta solo ad altri docenti con precedenza previste ai punti I) e II) dell'art.13 CCNI 2022 o da altri docenti in possesso dei requisiti richiesti dal punto III) del suindicato articolo e con maggior punteggio.

Con specifico riferimento alla mobilità interprovinciale, dal bollettino trasferimenti primaria (All.10) si evidenziano, invece, diverse posizioni prive di precedenza e altre posizioni con precedenza non specificata e/o con minor punteggio della ricorrente, in particolare di segnalano le seguenti posizioni:

ALESSI BATU'	VANESSA	16/08/1985	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	ENEE80501T - PLESSO "I. RICCIOLI" ASSORO	A478 - ASSORO	Prevista dal C.C.N.I.	81,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA PRIMARIA
ARANGIO	FRANCA MIRELLA	09/08/1962	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	ENEE82802G - PLESSO "G. LEOPARDI" CENTURIPE	C471 - CENTURIPE	Prevista dal C.C.N.I.	127,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA PRIMARIA
BRUNDO	CONCETTA	23/02/1967	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	ENEE091013 - PLESSO "BORGO" TROINA	L448 - TROINA		169,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA PRIMARIA
CHIAVETTA	ELSA CARLA	19/01/1972	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	ENEE816018 - PLESSO"G.F. INGRASSIA"REGALBUTO	H221 - REGALBUTO	Prevista dal C.C.N.I.	39,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA PRIMARIA



GIUNTA	MARIA	02/07/1974	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	ENEE062013 - PLESSO "S. DOMENICO" NICOSIA	F892 - NICOSIA		168,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA PRIMARIA
LO PUMO	MARIALISA	02/08/1979	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	ENEE816018 - PLESSO"G.F. INGRASSIA"REGALBUTO	H221 - REGALBUTO	Prevista dal C.C.N.I.	61,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA PRIMARIA
MUSOLINO	CONCETTA MARIA	31/10/1963	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	ENEE82802G - PLESSO "G. LEOPARDI" CENTURIFE	C471 - CENTURIFE		224,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA PRIMARIA
NASCA	GRAZIA	03/08/1962	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	ENEE82802G - PLESSO "G. LEOPARDI" CENTURIFE	C471 - CENTURIFE		157,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA PRIMARIA
NERI	ROSANNA	01/11/1971	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	ENEE82802G - PLESSO "G. LEOPARDI" CENTURIFE	C471 - CENTURIFE	Prevista dal C.C.N.I.	24,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA PRIMARIA
QUATTROCCHI	SAVERIO	12/12/1965	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	ENEE816018 - PLESSO"G.F. INGRASSIA"REGALBUTO	H221 - REGALBUTO		196,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA PRIMARIA
SCAMINACI	DANILO	01/02/1974	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	ENEE816018 - PLESSO"G.F. INGRASSIA"REGALBUTO	H221 - REGALBUTO		179,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA PRIMARIA
SIRAGUSA	ROSA	04/04/1960	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	ENEE82703R - CARMINE	F892 - NICOSIA		160,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA PRIMARIA
VASTA	MARIA	06/07/1969	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	ENEE82802G - PLESSO "G. LEOPARDI" CENTURIFE	C471 - CENTURIFE		177,00	MOVIMENTO A DOMANDA	SCUOLA PRIMARIA

Appare evidente, pertanto, che il riconoscimento della precedenza ai sensi dell'art.33, comma 6 della L.104/1992, anche in fase di mobilità territoriale, avrebbe consentito alla docente Iacona Rosetta il trasferimento presso il comune di residenza o, in ogni caso, presso un comune o istituzione scolastica della provincia di Enna, secondo l'ordine di preferenze indicato in domanda (cfr. All.2).

\*\*\*



Per tutto quanto esposto, la sig.ra Iacona Rosetta, come in epigrafe rappresentata e difesa rimette le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.<sup>mo</sup> Giudice Unico del lavoro adito, ogni contraria eccezione, istanza o deduzione respinte o disattese, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti:

- 1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza nei trasferimenti ai sensi dell'art.33, comma 3, L.104/92 e art. 13 del CCNI 2022 e, per l'effetto, accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità, la nullità, annullabilità ed inefficacia dell'esito relativo alla domanda di mobilità della ricorrente a.s. 2023/2027, per le causali esposte;
- 2) conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento definitivo presso un'istituzione scolastica ricadente nel Comune di Agira (EN), indicato come prima preferenza nella domanda di mobilità 2023/2024.

**In via subordinata**, assegnare la ricorrente in una delle altre sedi indicate in domanda di mobilità secondo l'ordine di preferenza e il criterio di viciniorità;

- 3) Condannare l'Amministrazione resistente ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente alla sede accertata.

Sempre e comunque con condanna alla rifusione delle spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge.

### **In via Istruttoria**

Voglia l'On.<sup>le</sup> Tribunale, disporre, ai sensi dell'art.210 c.p.c., l'esibizione in giudizio ad opera della parte resistente di tutti gli atti amministrativi e documenti relativi alla domanda di mobilità della ricorrente.

**Istanza di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art.151 cpc o, in subordine, ai sensi dell'art.150 cpc.**





Ove ritenuto opportuno e/o necessario, atteso il numero di soggetti indicati nell'elenco dei trasferimenti senza preferenza e/o con minor punteggio della ricorrente, si **fa sin d'ora istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.**, mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet del MI e presso l'albo pretorio **o in subordine si chiede autorizzarsi alla notifica ai sensi dell'art.150 cpc.**

Ai sensi della normativa in materia di spese di giustizia, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il C.U. non è dovuto in quanto i redditi del nucleo familiare della ricorrente non superano i limiti di legge, come da separata dichiarazione che si allega.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Contratto di nomina a tempo indeterminato;
- 2) Domanda online mobilità 2023/2023;
- 3) CTU e Decreto di Omologa del Tribunale di Enna;
- 4) Lettera notifica assegnazione;
- 5) Email comunicazione esito mobilità 2023-2024
- 6) Domanda di assegnazione provvisoria;
- 7) Lettera notifica assegnazione provvisoria;
- 8) Copia reclamo trasmessa a mezzo pec in data 8.8.2023;
- 9) Elenco assegnazioni provvisorie rettificato;
- 10) Elenco trasferimenti scuola primaria prov. Enna.
- 11) Stralcio CCNI 2022
- 12) O.M. n. 36 del 2023.

Catania-Enna, data del deposito telematico

Avv. Maria Palazzolo

Avv. Maria Palazzolo pag-9

